

SENTENZA N.

N. R.G. 21183/08

SENT. N° 7555/08
REP. N° 6199/08

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE di MILANO

SEZIONE 13° CIVILE

GIUDICE UNICO

Dott. Giorgio GALLI

Ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato promossa

DA

[REDACTED], in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Giglio Anna Maria, con studio legale in via L. Resnati n.10, in Milano

ATTORE

Contro

[REDACTED], rappresentato e difeso dall'avv. Lorenzo Cavajoni, con studio in via Vittor Pisani n.13, in Milano;

CONVENUTO

OGGETTO: pagamento somma

CONCLUSIONI

Come da fogli appresso allegati, siglati dal G.I.

A.L.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 14.03.2008, il Condominio di via [REDACTED] (Condominio) conveniva in giudizio avanti il Trib. di Milano il dott. [REDACTED] per accertare e dichiarare che il sig. [REDACTED] si è reso inadempiente, nei confronti del Condominio [REDACTED] del pagamento del complessivo importo di 2.621,20euro per rate condominiali scadute a carico dell'unità immobiliare di sua proprietà sita nello stesso stabile in questione, regolarmente approvate dall'assemblea condominiale;

Si costituiva in giudizio il convenuto e tramite i propri difensori riferiva che l'amministratore del Condominio non ha inviato al sig. [REDACTED] alcun bollettino di pagamento relativo agli importi richiesti e che l'azione promossa in via giudiziale non è stata preceduta da alcun tentativo di recupero in sede stragiudiziale;

Inoltre il difensore del convenuto riferisce che il proprio assistito ha provveduto al pagamento di 2.621,20euro in data 12.03.2008 pertanto anteriormente alla notifica dell'atto introduttivo del presente giudizio e anteriormente all'iscrizione della causa a ruolo;

All'udienza del 01.07.2008 questo Giudice Civile concedeva alle parti i termini per il deposito delle memorie ex art. 183 VI comma c.p.c.;

Alla successiva udienza del 01.12.2008 questo Giudice Civile non ammetteva le prove testimoniali richieste dalle parti e, ritenuta la causa documentale, rinviava all'udienza del 09.01.2009 per p.c.;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Rilevato che il difensore dell'attore evidenzia che l'amministratore di Condominio, in quanto tenuto ad eseguire le deliberazioni dell'assemblea ha la legittimazione ad agire nei confronti dei condomini inadempienti alle obbligazioni di pagamento dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea;

Considerato che il difensore dell'attore sottolinea che ai sensi dell'art. 63 delle disp.att. per la riscossione dei contributi in base allo stato di ripartizione approvato dall'assemblea, l'amministratore può ottenere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo; inoltre il difensore dell'attore sottolinea il potere dell'amministratore di ottenere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo contro i singoli condomini si riferisce non soltanto ai contributi per spese ordinaria, ma anche ai contributi per spese straordinarie; questo Giudice Civile rileva che non è stato emesso nessun decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo nei confronti del sig. XXXXXXXXXX

Rilevato che il difensore dell'attore evidenzia che le spese condominiali di cui si chiede il pagamento sono state regolarmente approvate e deliberate dall'assemblea in data 14.06.2007 e che il convenuto non ha impugnato nessuna deliberazione;

Considerato che il difensore dell'attore sottolinea che la prima rata scadeva il 15.07.2007, che la seconda rata scadeva il 10.01.2008 e che la terza rata scadeva il 10.02.2008; il difensore dell'attore sottolinea che alla data della notifica dell'atto introduttivo del presente procedimento 14.03.2008 il convenuto non aveva addirittura corrisposto al Condominio alcunché per



l'intera gestione condominiale 2007/2008 che sarebbe scaduta da lì a pochi giorni il 30.04.2008;

Rilevato che il difensore del Condominio evidenzia che l'amministratore ha inviato al convenuto gli avvisi di pagamento con l'indicazione delle rate alle rispettive scadenze;

Considerato che il difensore del Condominio evidenzia che l'adempimento non si esaurisce con l'ordine impartito dal debitore alla propria banca, ma con l'esecuzione dell'ordine stesso e con il correlativo accredito...l'ordine di bonifico integra l'adempimento, ma si correla strumentalmente al conseguimento della prestazione dovuta da parte del creditore, restando perfezionata la solutio con l'effettuazione dell'accredito nel conto del creditore presso la sua banca...in altre parole l'adempimento non si identifica con l'emissione dell'ordine, ma con l'accreditamento a favore del beneficiario dell'ordine...La circostanza che le banche secondo l'id quod plerumque accidit eseguano l'ordine non sposta la prospettiva tecnica del concetto di adempimento (in tal senso in Cass. Civ. n.1971 del 1986);

Rilevato che il difensore del Condominio rileva che l'atto di citazione è stato notificato il 14.03.2008 mediante consegna al portiere e il destinatario ne ha avuta notizia tramite raccomandata r.r. il 19.03.2008; il difensore del Condominio evidenzia che il momento in cui si perfeziona la notifica è quello del 14.03.2008 come da costante giurisprudenza della Corte di Cassazione;

Rilevato che il difensore del Condominio sottolinea che da informazioni assunte dalla Banca destinataria del bonifico la [REDACTED]

[REDACTED] risulta che il bonifico è pervenuto on line soltanto il 15.03.2008 e che l'effettivo accredito è avvenuto soltanto il 18.03.2008;

Considerato che il difensore del Condominio sottolinea che è da escludere che prima di agire in giudizio per il recupero dei tributi condominiali discenda in capo all'amministratore l'obbligo di inviare atto di messa in mora; inoltre il difensore del Condominio sottolinea che l'art. n.12 del regolamento dispone che il condomino è costituito in mora senza necessità di intimazione per il solo fatto del mancato pagamento alle scadenze stabilite; la censura è fondata il mancato pagamento ai sensi dell'art. 12 del regolamento non richiede che il difensore effettui atto di messa in mora o tentativo di conciliazione in via extragiudiziale. Il tentativo in via extragiudiziale può essere richiesto nel caso in cui il difensore intenda richiedere il decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo;



Considerato che il difensore del convenuto sottolinea che il pagamento è avvenuto precedentemente al 14.03.2008, ossia il bonifico portava valuta 12.03.2008;

Rilevato che il difensore del convenuto evidenzia che manca atto di messa in mora e che non sono stati inviati i bollettini di pagamento mav;

Considerato che il difensore del convenuto evidenzia che a pag.11 della comparsa conclusionale ex art. 190 c.p.c. il difensore dell'attore scrive "che alcuna valenza probatoria può riconoscersi alla documentazione ex adverso prodotta sul punto che qui interessa, risultando essere stata formata personalmente e direttamente da stessa controparte con l'ausilio del proprio

personal computer e con riferimento alla quale, per ciò stesso, non può escludersi a priori una eventuale manipolazione”;

Rilevato che il difensore del convenuto riferisce che è impossibile manipolare una stampa proveniente direttamente dal circuito Banca Unicredito Italiano; inoltre il difensore del convenuto chiede che ai sensi dell'art. 89 c.p.c. venga disposta la cancellazione della frase non può escludersi a priori una eventuale manipolazione, in quanto frase sconveniente ed offensiva; la censura è infondata. L'art. 89 c.p.c. si riferisce ad espressioni offensive che non riguardano l'oggetto della causa. Il difensore del Condominio fa riferimento alla validità e veridicità di un documento probatorio agli atti del fascicolo ed ha un legittimo sospetto sulla veridicità e validità del documento prodotto;

La richiesta attorea è fondata. ~~X~~ In tema di adempimento delle obbligazioni monetarie, l'obbligo di provvedere al pagamento alla scadenza con moneta avente corso legale e presso il domicilio del creditore, desumibile dagli artt. 1182, terzo comma e 1277 c.c., non può essere assolto dal debitore, di sua iniziativa e senza il preventivo accordo con il creditore, con il pagamento mediante bonifico bancario, costituendo tale modalità inesatto adempimento privo di efficacia liberatoria, in quanto non equivalente al versamento in denaro e non assimilabile al pagamento mediante titoli di credito di sicura copertura quali assegni circolari (in tal senso Cass. Civ. n.27520 del 19.11.2008); ~~X~~

Le spese seguono la soccombenza.

La sentenza è esecutiva per legge.

